

STATUTO

**COOPERATIVA IL PORTICO
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RHO MI VIALE DE GASPERI 107

Numero REA: MI - 1167359

Codice fiscale: 07498370159

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. N. 311666/58601

STATUTO

COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

COOPERATIVA IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

La sede della società è posta in Comune di Rho (MI).

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.

2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 (duemilanovanta); compete all'assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.

SCOPO - OGGETTO

3) Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1 comma 1 lettera A) della legge 381 del 1991.

La cooperativa svolge altresì le attività di cui alla lettera B) dell'articolo 1 comma primo della citata legge 381 del 1991, promuovendo la riabilitazione di soggetti portatori di disabilità e svantaggi, effettuata in collaborazione con qualsiasi struttura ed ente pubblico o privato utilizzando come strumenti la formazione professionale dei soci, il loro inserimento lavorativo nella vita produttiva e l'inserimento sociale promuovendo attività di ricreazione e di socializzazione.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento

giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5) La cooperativa nell'ambito delle Cooperative sociali ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'assunzione di lavori di pulizia, sanificazione e disinfezione, compresi quelli preliminari e complementari, per strutture civili, sociali, sanitarie, educative, culturali, industriali, commerciali e qualsiasi altro lavoro di pulizia per conto terzi, avvalendosi anche di attrezzature proprie e di terzi;

b) erogazione a privati, imprese e non e, in particolare, a enti pubblici - quali comuni, province e regioni - di servizi sia manuali (ad esempio: piccola manutenzione, imbiancatura e piccoli lavori di muratura, eliminazione graffiti, giardinaggio, lavanderia industriale), sia a carattere socio-assistenziale (ad esempio assistenza domiciliare ad anziani, ammalati, eventualmente anche attraverso l'uso di sistemi volti a garantire il pronto intervento, sia ad altre cooperative che ad operatori sociali, anche attraverso l'istituzione di organismi e momenti di elaborazione teorica, di ricerca e di informazione; a tal fine la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

c) l'assunzione di lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari, complementari e di fatica in genere, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi;

d) l'esecuzione di sgomberi e di traslochi di mobili e merci in genere per imprese, famiglie o enti pubblici, effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia;

e) l'esecuzione di servizi di trasporto di cose e merci varie conto terzi; trasporto rifiuti da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento; trasporto rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

f) attività di gestione ambientale ovvero attività di raccolta differenziata, raccolta di rifiuti multi materiali, ingombranti; recupero, gestione, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti urbani e assimilabili; attività di spazzamento meccanizzato; attività per l'utilizzo di impianti per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

g) l'esecuzione di servizi di disinfestazione (incluso l'allontanamento piccioni) e derattizzazione;

h) gestione di parcheggi;

i) la commercializzazione e vendita, prevalentemente ai propri soci ed alle migliori condizioni, e ad altri soggetti e imprese, di beni di consumo destinati alle persone, all'impresa, alla famiglia ed alla casa, ed in particolare di prodotti alimentari, detergenti, sanificanti, disinfestanti, orto-florovivaistici, abbigliamento, articoli sportivi, casalinghi e simili;

l) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuti in appositi centri di lavoro, sia a carattere artigianale che non;

m) gestione di comunità di convivenza o terapeutiche o assistenziali e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale, nello spirito delle

vigenti disposizioni legislative in materia, anche per conto di altri enti e/o istituti sia pubblici che privati; gestione di comunità alloggio, gestione di strutture pubbliche di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo;

n) conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc; svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso l'allevamento di animali, commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori; per tale commercializzazione la cooperativa potrà dotarsi di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessari od utili allo scopo;

o) gestione di centri sociali e ricreativi, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande anche per conto terzi, attività culturali, anche con il ricorso alla stampa e mezzi vari di informazione: gestione di case per le vacanze, per la formazione e simili; gestione di esercizi aperti al pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande; gestione di spazi bar, ritrovi, circoli sportivi, trattorie e ristoranti; gestione di mense pubbliche, scolastiche e aziendali; l'erogazione di servizi di catering;

p) promozione e/o gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale, strumenti idonei al reinserimento sociale, alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della comunità europea, degli enti pubblici e privati in genere e/o di singoli;

q) attivazione e gestione di organismi orientati alla produzione di materiale teorico, di ricerca e di formazione (centro studi): a tal fine la cooperativa potrà provvedere autonomamente alla stampa, alla divulgazione, alla commercializzazione, sia del materiale prodotto che di altro materiale scientifico attinente. Potrà altresì organizzare incontri, giornate di studio, convegni o fornire consulenze scientifiche;

r) lo svolgimento delle attività e servizi ausiliari per la realizzazione di manifestazioni fieristiche, spettacolo sportivi e pubblici, sia all'aperto che in locali chiusi, coordinando, tutelando e rappresentando tutte le persone addette a tali attività e coordinando la propria azione con quella di altre cooperative operanti nel medesimo settore; sono esclusi i servizi di carattere professionali;

la cooperativa potrà altresì svolgere le seguenti attività:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, nonché

la produzione di servizi a favore di Enti Pubblici e Enti Privati in via principale ma non esclusiva, mediante la gestione di attività rivolte alla generalità delle persone, anche non autosufficienti, da erogare sia a domanda individuale che all'interno di Istituti o strutture di accoglienza, ed in particolare

- la gestione in forma diretta o indiretta, integrale o parziale, di strutture di accoglienza temporanea, residenziale o semiresidenziale ivi incluse quelle di natura turistico alberghiera atte alla prevenzione, rieducazione e sotto forma risocializzante di soggetti emarginati, Includendo soggetti a rischio e portatori di handicap, con particolare riguardo ai portatori di problematiche psicologiche e psichiche, fornendo prestazioni e servizi tesi a trasmettere e mantenere una regolare igiene psicofisica della persona, che includono igiene, alimentazione, assistenza e cura della persona, la pulizia degli ambiti, l'attività psicomotoria e motoria, terapeutica, inclusi gli aspetti ricreativi e culturali;
- azioni preventive del disagio sociale, orientamento educazione e sostegno psicologico, mediante gestione di centri di ascolto, centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari;
- prendere in carico e gestire in forma diretta o per mezzo di convenzioni, appalti, contratti di servizi di contemplati nei punti precedenti e per gli stessi soggetti;
- gestione di asili nido e scuole materne, per l'assistenza all'infanzia ed ai minori;
- promozione e gestione di servizi culturali e di animazione, gestione musei direttamente o indirettamente, iniziative concernenti i beni culturali in genere,
- realizzazione di iniziative teatrali, di progetti editoriali, arti visive, di pittura e grafiche,
- realizzazione di prodotti artigianali in genere di cui la società ne cura la produzione e/o commercializzazione;
- promozione di ricerche ambientali, economiche e sociali, conferenze, seminari di studio;
- attivazione di corsi per la formazione di operatori afferenti le attività proprie e di operatori dei servizi privati e pubblici del settore con riferimento specifico a:
 - percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali;
 - aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
 - interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali;
 - supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi;
 - formazione per adulti e il volontariato;
- gestione di strutture e iniziative sportive e turistiche attraverso la gestione diretta e indiretta di esercizi pubblici, luoghi di ritrovo, aggregazione-svago, soggiorno e

viaggi di vacanza;

- cura, prevenzione e mantenimento del verde e dell'ambiente in genere;
- la manutenzione di stabili e di immobili civili e di interesse artistico/storico pulizie generali e speciali, disinfezione e disinfestazione, derattizzazione, incenerimento e smaltimento rifiuti;
- servizi di ristorazione in generale;
- servizi di pulizia in generale, lavanderia e servizi di lavanderia;
- conduzione di automezzi, trasporto di persone, in particolare di invalidi e malati, infanti e bambini, il noleggio di automezzi con conducente e servizio di trasporto di malati, invalidi e disabili, da e per centri di cura, centri riabilitativi e ospedali;
- manutenzione di impiantistica civile, nello specifico di impianti elettrici, impianti per riscaldamento, condizionamento e distribuzione del gas, manutenzione di macchinari per cucina e servizi di ristoro, manutenzione di attrezzature elettromedicali.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre Cooperative;
- e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

SOCI

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove.

Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro

dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Possono essere soci anche:

- a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;
- b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio finanziatore o sovventore;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché

del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione, in nessun caso rimborsabile;
- impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, in nessun caso rimborsabile, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative in nessun caso rimborsabile e l'eventuale sovrapprezzo, in nessun caso rimborsabile e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei

Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee che hanno per oggetto la

approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto con l'eccezione di cui al precedente comma, non potrà essere eletto amministratore, non essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.

7) E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonchè di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

RECESSO - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio

in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

11) Salvo l'interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario, l'esclusione del socio può aver luogo:

1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;

3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;

6) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;

7) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;

8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

9) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

10) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva del personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi

formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
11) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel

termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 159, nonchè le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

a) I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale e' altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 19 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori dal liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

b) Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intende trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione

delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

c) L'emissione di azioni destinate ai finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari delle lettere b) e c) dell'articolo 2514 cod. civ. che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore e' attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voto in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettante all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti

che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

d) Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi della lettera a) dell'articolo 2514 C.C. La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

e) In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti.

f) I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazione separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in

assemblea speciale.

L'assemblea speciale e' convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

18) Con deliberazione dell'assemblea straordinaria. la cooperativa può emettere obbligazioni nonchè strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti cod.civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

SOCI SOVVENTORI

19) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il

rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

20) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

21) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

22) Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti,

incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

PATRIMONIO SOCIALE

23) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta); l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.3) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di euro 50 (cinquanta); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;

a.4) dalle azioni dei soci finanziatori ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento);

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

d.1) dalla riserva divisibile;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

24) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

25) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2

dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci finanziatori, ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto;

il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;

i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un

quarto degli utili;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

f) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel presente articolo fatta salva la possibile qualificazione dei ristorni come costi di esercizio.

L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentito solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b), e c) con esclusione dei dividendi erogati ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

E' vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

ORGANI SOCIALI

26) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il Revisore, se nominato;
- f) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

27) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno, purché consenta di avere prova dell'avvenuto ricevimento, a titolo esemplificativo: raccomandata a mano controfirmata con data di ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o fax purché vi sia la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio il destinatario risponda via e-mail o fax), al domicilio risultante dal Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle

assemblee dei soci.

28) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;
- d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- h) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- l) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.
- m) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
- n) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
- o) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale.

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di

Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

29) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni devono essere palesi.

30) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, nè Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di

due soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Per i soci finanziatori si applica l'art. 17 lettera f) del presente statuto.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnare le deliberazioni.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di Amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 Cod. civ., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquanta) soci. Qualora il numero dei soci di una sezione si riduca al disotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti delegati devono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

30.bis) Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, ove previste, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

trattati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

31) Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di dieci consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'Assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. L'Assemblea può stabilire i gettoni di presenza dovuti agli amministratori per l'attività collegiale.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, oltre agli altri atti previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonchè tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se

nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della

stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing passivo, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione

dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

r) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies cod civ. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE

32) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza e la firma sociale nonchè tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

IL COLLEGIO SINDACALE

33) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, L'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione, iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

34) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le

norme di diritto.

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti. Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

36) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, fatto salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui all'art. 17 lettera e), deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

DISPOSIZIONI GENERALI

37) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

38) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del

patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento,
sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

39) Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono
le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla
cooperazione.

FIRMATO: ANNA LISA GIROTTI - DONATELLA BARISELLI - PAOLO
LOVISETTI NOTAIO L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, ad uso Registro Imprese.

Firmato: Paolo Lovisetti
Milano, 06 dicembre 2017

Esente da bollo.